



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

Dott. Francesco Savio

**GIOVEDÌ 12
GENNAIO 2023**



LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



Novità in termini di tassazione per Persone Fisiche - imprenditori ed autonomi

1. Modifiche al Regime Forfettario
2. Flat Tax Incrementale
3. Presidio preventivo connesso all'apertura e all'operatività delle P. IVA

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili




Modifiche al Regime Forfettario – comma 54

All'[articolo 1](#) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite »



Invariate le condizioni ostative

Nuova disposizione

cessazione immediata del regime forfettario

ricavi/compensi < 100.000€

Dubbi interpretativi: IVA – ritenuta d'acconto

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC

Flat Tax incrementale – comma 55-57

Per il **solo anno 2023**, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una **base imponibile**, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, **decurtata** di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Base imponibile



Reddito 2023
impresa o autonomi



> redditi 2020-2022



Ulteriore decurtazione
> redditi 2020-2022*5%



non > 40.000 €

Tassazione



15% sulla base imponibile



tassazione ordinaria IRPEF su eccedenza*

Irrelevanza per determinazione deduzioni, detrazioni, benefici e acconti 2024

Dubbi interpretativi: base imponibile

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



Esemplificazione determinazione base imponibile FLAT TAX INCREMENTALE

Reddito 2023	→	€ 150.000
Reddito più elevato 2020/2022	→	€ 90.000
Differenza (base imponibile provvisoria)	→	€ 60.000

Franchigia: $90.000 \times 5\%$. € 4.500

Base imponibile (versione A)

Base imponibile (versione B)

Tassazione 15%

Reddito tassazione IRPEF

	versione A	versione B
	$60.000 - 4.500 = 55.500 > 40.000$	$40.000 - 4.500 = 35.500$
	$40.000 = 6.000$	$35.500 = 5.325$

$150.000 - 40.000 = 110.000$

$150.000 - 35.500 = 114.500$

Altri dubbi interpretativi

cambio reddito nei 4 anni - inizio attività post 2020 - determinazione scaglione reddito - collegamento con forfettario – integrative o rettifiche accertativi

LABIRINTO LIVE

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili



FONDAZIONE
CENTRO STUDI
UNGCEC

Presidio preventivo connesso all'apertura e all'operatività delle P. IVA – commi 148-150

COSA E'?

Implementazione controlli già previsti dall'art 35 comma 15*bis* del DPR 633/72 - provvedimenti attuativi Agenzia delle Entrate, con i quali saranno definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione della norma, fermo il rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art.3 comma 2 della L. 212/2000

Sul piano operativo, ai controlli formali, si affiancano **controlli sostanziali** volti a verificare la corrispondenza del titolare della partita IVA con i concreti "utilizzatori", dell'attività dichiarata con quella effettiva e della sede di esercizio dichiarata con quella reale

POTERI AdE

Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche **analisi del rischio**, a esito delle quali l'Ufficio può invitare il contribuente a comparire

A seconda dell'esito delle verifiche operate, l'Amministrazione finanziaria può invitare il contribuente a presentarsi presso gli Uffici per **esibire** le proprie **scritture contabili** obbligatorie

ESITI NEGATIVI

Nel caso di mancata comparizione "di persona" del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri, l'Ufficio emana un **provvedimento di cessazione** della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".

La partita IVA può essere nuovamente richiesta dal medesimo soggetto, ma la riapertura è condizionata al previo rilascio di una **polizza fideiussoria** o di una fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni e che sia di importo non inferiore a 50.000€.